



Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti i sussidi destinati a misure di promozione dell'interazione su temi specifici d'innovazione (Disposizioni d'esecuzione concernenti le misure di promozione dell'interazione)

del 2 settembre 2022

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),
e l'articolo 49 capoverso 4 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse del 4 luglio 2022²,

stabilisce:

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Art. 1 Oggetto

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la promozione dell'interazione tra gli operatori dell'innovazione fondata sulla scienza mediante i sussidi per misure di promozione dell'interazione su temi specifici d'innovazione:

- a. i generi di misure di promozione dell'interazione;
- b. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- c. i costi computabili;
- d. l'utilizzo dei sussidi;
- e. le procedure.

Art. 2 Generi di misure di promozione dell'interazione

Innosuisse eroga sussidi per le seguenti misure di promozione dell'interazione su temi specifici d'innovazione:

- a. attività di consorzi privati a promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra la ricerca, l'economia e la società che mirano a stimolare le attività d'innovazione su un tema selezionato mediante lo sviluppo e la sperimentazione di idee concrete (Innovation Booster);
- b. serie di eventi che mirano a promuovere l'interazione tra attori importanti nel contesto dell'innovazione su un tema selezionato (Networking Event Series).

Art. 3 Attestazione della sede

Di norma, l'organizzazione dimostra di avere sede in Svizzera ai sensi dell'articolo 47 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse³ se dispone di un numero svizzero d'identificazione delle imprese.

Art. 4 Forma e contenuto della domanda

¹ È possibile presentare domanda a Innosuisse per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione da Innosuisse dopo che la stessa ha pubblicato un bando di concorso per sussidi per misure di promozione dell'interazione ai sensi dell'articolo 2. Va tassativamente rispettato il termine indicato nel bando per la presentazione della domanda.

² Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto ai sussidi e del loro importo.

¹ RS 420.2
² RS 420.231
³ RS 420.231

³ La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese. La lingua in cui è presentata la domanda è considerata la lingua del procedimento. In casi motivati, Innosuisse può prevedere una modifica della lingua del procedimento, di propria iniziativa o dietro richiesta.

Art. 5 Valutazione della domanda e decisione di Innosuisse

¹ Se dall'esame della domanda emerge che le condizioni di entrata nel merito ai fini di una valutazione materiale non risultano adempiute, in particolare dal punto di vista formale o personale, Innosuisse emana una decisione di non entrata nel merito impugnabile.

² Innosuisse valuta le domande che adempiono le condizioni di entrata nel merito ai fini di una verifica materiale sulla base dei criteri di cui all'articolo 48 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse⁴ e quantifica il proprio giudizio mediante l'assegnazione di punti.

³ Vengono accolte le domande che sono giudicate degne di promozione e possono essere sostenute nel quadro del budget disponibile. Qualora le domande degne di promozione eccedano i fondi disponibili, vengono accolte le domande migliori.

⁴ Innosuisse respinge le domande non approvate emanando una decisione impugnabile.

Art. 6 Pianificazione, determinazione dei sussidi annui provvisori e finali

¹ Prima dell'inizio del rispettivo anno di sussidio, l'organizzazione sottopone per approvazione a Innosuisse, secondo le direttive di quest'ultima, la pianificazione delle attività previste e il relativo budget. Sulla base di tali informazioni, Innosuisse stabilisce il sussidio annuo provvisorio. Per il primo anno di sussidio, Innosuisse si basa sui dati relativi alla pianificazione delle attività e al budget indicati nella domanda. Se Innosuisse e l'organizzazione non si accordano su una pianificazione e un budget, Innosuisse può rescindere il rapporto contrattuale.

² Innosuisse fissa i sussidi annui definitivi dopo aver verificato il resoconto annuale sulla base dei costi computabili. L'organizzazione deve informare Innosuisse entro 30 giorni se non è d'accordo con il sussidio definito. In una simile evenienza Innosuisse esamina il reclamo e, in casi giustificati, adegua l'importo definitivo.

Art. 7 Modifiche alla misura di promozione dell'interazione

¹ È possibile apportare variazioni sostanziali alle misure di promozione dell'interazione sostenute solo previo consenso da parte di Innosuisse.

² Innosuisse ha la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale se, in seguito a variazioni sostanziali apportate senza la sua approvazione, le condizioni che davano diritto alla sovvenzione non risultano più adempiute.

Capitolo 2: Sussidi per Innovation Booster

Art. 8 Contratto di sovvenzione e inizio dell'attuazione

¹ Se accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, Innosuisse stipula con l'organizzazione un contratto di sovvenzione per un periodo di 4 anni.

² Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare:

- a. l'oggetto, l'entità e la durata della promozione;
- b. il sussidio complessivo massimo accordato per la durata della promozione nonché i tetti di spesa per ogni periodo di due anni;
- c. gli obiettivi per ogni periodo di due anni;
- d. le condizioni e i termini per i versamenti dei sussidi ed eventuali rimborsi;
- e. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione dell'Innovation Booster;
- f. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;
- g. le basi per la valutazione delle prestazioni;
- h. le linee guida e i termini per i resoconti;
- i. la conclusione del rapporto contrattuale.

³ L'attuazione di lavori dell'Innovation Booster sovvenzionati da Innosuisse può essere avviata solamente dopo l'entrata in vigore del contratto di sovvenzione.

Art. 9 Utilizzo dei sussidi

¹ L'organizzazione utilizza i sussidi di Innosuisse per il finanziamento:

- a. della predisposizione e della gestione delle proprie attività ai sensi dell'articolo 2 lettera a, in particolare la messa in relazione dei team d'innovazione, il sostegno all'identificazione di problematiche con potenziale d'innovazione e alla produzione di idee;
- b. della verifica di ipotesi da parte di terzi mediante metodi idonei per l'appropriata verifica ed evoluzione di problematiche identificate e idee d'innovazione nate nell'ambito delle attività ai sensi della lettera a, a condizione che abbiano il potenziale per creare valore aggiunto sostenibile.

² Per l'utilizzo dei sussidi ai sensi del capoverso 1 lettera b, l'organizzazione impiega almeno la metà dei sussidi di Innosuisse e per ogni idea al massimo 25 000 franchi. In casi motivati e previo consenso di Innosuisse è possibile utilizzare a tal fine meno della metà dei sussidi di Innosuisse.

Art. 10 Costi computabili

¹ Nelle attività ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a sono computabili soltanto le spese dimostrate, effettivamente sopportate e assolutamente necessarie per uno svolgimento appropriato delle attività, a condizione che non possano essere coperte da altri sussidi pubblici. Tra queste rientrano in particolare:

- a. i costi per il personale legati esclusivamente alla preparazione e alla realizzazione delle attività, soggetti agli importi massimi ai sensi dell'articolo 11;
- b. i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946⁵ (LAVS), della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959⁶ (LAI), della legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 giugno 1952⁷ (LIPG), della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982⁸ (LPP), della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982⁹ (LADI) e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981¹⁰ (LAINF) in relazione ai costi per il personale ai sensi del punto 1;
- c. i costi per i locali in cui organizzare gli incontri o per l'infrastruttura destinata a eventi virtuali;
- d. i costi per garantire un vitto adeguato ai partecipanti;
- e. i rimborsi spese per esperte ed esperti;
- f. i costi per la pubblicità e la comunicazione;
- g. i costi per strumenti ausiliari in relazione ai metodi e ai meccanismi per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, ad esempio per piattaforme basate su internet o per lavoro di sostegno metodologico a cura di specialisti;
- h. i costi per la partecipazione ad attività congiunte tra diversi Innovation Booster previste da Innosuisse.

² Nelle attività ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b sono computabili soltanto le spese dimostrate ed effettivamente sopportate dai team d'innovazione selezionati dall'organizzazione, a condizione che non possano essere coperte da altri sussidi pubblici. Tra queste rientrano in particolare:

- a. gli studi di fattibilità, di mercato o tra gli utilizzatori;
- b. lo sviluppo di prototipi e modelli esplorativi per illustrare idee d'innovazione e sperimentare possibili soluzioni;
- c. l'accompagnamento metodologico dei team d'innovazione a cura di specialisti, ad esempio mediante metodi di design thinking.

³ I costi ai sensi dei capoversi 1 e 2 coperte da fondi di terzi sono considerati dichiarati ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹¹. Sono considerati fondi di terzi gli apporti finanziari in particolare di partecipanti ad attività di un Innovation Booster che vengono utilizzati per coprire le spese ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 11 Importi massimi per i salari lordi computabili

¹ Per le funzioni del personale riportate sotto si applicano i seguenti importi massimi per i salari annui lordi computabili:

- | | |
|---|------------------|
| a. responsabile d'istituto, responsabile di dipartimento: | 220 500 franchi |
| b. scienziato esperto / scienziata esperta, responsabile di team: | 175 000 franchi; |
| c. collaboratore scientifico / collaboratrice scientifica: | 126 000 franchi; |
| d. collaboratore specializzato / collaboratrice specializzata: | 113 400 franchi; |
| e. dottorando / dottoranda e ausiliario / ausiliaria: | 85 100 franchi. |

² Il salario orario risultante dagli importi massimi ai sensi del capoverso 1 è pari a 1/2100 del salario annuo lordo con un supplemento del 13,5% a titolo di indennità per vacanze e giorni festivi e ammonta per le funzioni del personale seguenti a:

- | | |
|---|--------------|
| a. responsabile d'istituto, responsabile di dipartimento: | 119 franchi; |
| b. scienziato esperto / scienziata esperta, responsabile di team: | 95 franchi |
| c. collaboratore scientifico / collaboratrice scientifica: | 68 franchi; |
| d. collaboratore specializzato / collaboratrice specializzata: | 61 franchi; |
| e. dottorando / dottoranda e ausiliario / ausiliaria: | 46 franchi. |

Art. 12 Erogazione e rimborso di sussidi

¹ I sussidi annui vengono erogati, entro i limiti dei tetti di spesa stabiliti contrattualmente, in base al piano di pagamento stabilito nel contratto.

⁵ RS 831.10
⁶ RS 831.20
⁷ RS 834.1
⁸ RS 831.40
⁹ RS 837.0
¹⁰ RS 832.20
¹¹ RS 420.231

² Qualora gli importi già versati superino il sussidio annuo definitivo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2, Innosuisse può richiedere la restituzione delle quote in eccesso già versate oppure detrarre dal sussidio per l'anno successivo.

Art. 13 Resoconti e valutazione delle prestazioni

¹ A Innosuisse va presentato annualmente, secondo le direttive fornite dalla stessa Agenzia, un resoconto annuale che contenga in particolare indicazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi e un rapporto finanziario finale.

² Dopo due anni viene effettuata una valutazione generale dello sviluppo dell'Innovation Booster e della sua efficacia rispetto alla domanda originaria e alle previsioni ivi contenute. Da base a tale scopo fungono i resoconti annuali, una valutazione qualitativa generale da parte di Innosuisse, se necessario una stima di altri esperti e un eventuale sondaggio sulla soddisfazione dei partner dell'organizzazione del mondo scientifico ed economico nonché dei team d'innovazione selezionati e supportati dall'Innovation Booster. Innosuisse può porre fine al rapporto contrattuale qualora risulti con probabilità sufficiente che gli obiettivi delle attività non possono essere raggiunti.

³ Sulla base della valutazione è possibile modificare il tetto di spesa residuo e gli obiettivi per la durata contrattuale residua.

Capitolo 3: Sussidi per Networking Event Series

Art. 14 Costi computabili

¹ Sono computabili solo le spese dimostrate, effettivamente sopportate e assolutamente necessarie per uno svolgimento appropriato degli eventi. Tra queste rientrano in particolare:

- a. i costi salariali legati esclusivamente alla preparazione e alla realizzazione dell'evento, inclusi i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi di LAVS, LAI, LIPG, LPP, LADI e LAINF;
- b. i costi per i locali in cui organizzare gli incontri o per l'infrastruttura destinata a eventi virtuali;
- c. i costi per garantire un vitto adeguato ai partecipanti;
- d. le indennità di esperte ed esperti;
- e. i costi per la pubblicità e la comunicazione;
- f. i costi per strumenti ausiliari in relazione ai metodi e ai meccanismi per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie, ad esempio per piattaforme basate su internet o per lavoro di sostegno metodologico a cura di specialisti.

² I costi ai sensi del capoverso 1 coperte da fondi di terzi sono considerati dichiarati ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse¹². Sono considerati fondi di terzi gli apporti finanziari in particolare di partecipanti a Networking Event Series che vengono utilizzati per coprire le spese ai sensi del capoverso 1.

Art. 15 Contratto di sovvenzione e inizio dell'attuazione

¹ Se accoglie in toto o in parte una domanda di sussidio, Innosuisse stipula con l'organizzazione un contratto di sovvenzione per un periodo di almeno due anni e al massimo quattro anni.

² Il contratto di sovvenzione disciplina in particolare:

- a. l'oggetto, l'entità e la durata della promozione, con l'indicazione dell'ammontare massimo del sussidio;
- b. le condizioni e i termini per i versamenti dei sussidi ed eventuali rimborsi;
- c. le linee guida di Innosuisse per la realizzazione degli eventi;
- d. i resoconti da presentare a Innosuisse;
- e. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;
- f. la conclusione del rapporto contrattuale.

³ L'attuazione di lavori dell'organizzazione sovvenzionati da Innosuisse può essere avviata solamente dopo l'entrata in vigore del contratto di sovvenzione.

Art. 16 Erogazione e rimborso di sussidi

¹ I sussidi annui provvisori ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 vengono versati in base al piano di pagamento stabilito contrattualmente.

² Qualora l'importo già versato superi il sussidio annuo definitivo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2, Innosuisse può richiedere la restituzione delle quote in eccesso già versate oppure detrarre dal sussidio per l'anno successivo.

³ Se l'importo già versato è inferiore al sussidio annuo definitivo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2, di norma Innosuisse versa la differenza insieme al sussidio annuo provvisorio dell'anno successivo.

Art. 17 Resoconti e valutazione delle prestazioni

¹ A Innosuisse va presentato annualmente, secondo le direttive fornite dalla stessa Agenzia, un resoconto finanziario e di tipo contabile.

² Innosuisse può valutare regolarmente le attività e porre fine al rapporto contrattuale qualora risulti con probabilità sufficiente che gli obiettivi delle attività non possono essere raggiunti.

¹² RS 420.231

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria

Le presenti disposizioni d'esecuzione si applicano alle promozioni di misure di promozione dell'interazione già in corso al 1° gennaio 2023, a condizione che i beneficiari acconsentano all'applicazione della nuova normativa. I relativi contratti di sovvenzione vengono modificati nella misura necessaria.

Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo

Le disposizioni d'esecuzione concernenti le reti e gli incontri tematici del 16 novembre 2017 sono abrogate.

Art. 20 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.